




10 SET. 2018
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE



Pubblicato il 17/07/2018



N. 07985/2018 REG.PROV.COLL.
N. 07604/2017 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)



ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7604 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto dal signor Mariano Mengo, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Carlo Parente Zamparelli, Stefano Monti, con domicilio eletto presso lo studio avv. Giovanni Carlo Parente Zamparelli in Roma, via Emilia, 81;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., non costituito in giudizio;

per quanto riguarda il ricorso introduttivo

per l'annullamento, previa sospensione,

a) del provvedimento del 17.7.17 di inidoneità in merito al concorso pubblico per esami a 320 posti di allievo vice ispettore della Polizia di Stato; b) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale al provvedimento impugnato ivi incluso il verbale di visita medica redatto dall'apposito Collegio Medico per l'accertamento dei requisiti di idoneità, la proposta di inidoneità a firma del Centro di Neurologia e Psicologia medica e la ulteriore documentazione alla base dell'esclusione dalla procedura selettiva.

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 28/6/2018

per l'annullamento

del decreto del 12.6.18 pubbl. su B.U. del Personale del Ministero dell'Interno - Supplemento straordinario n.1/32 di approvazione della graduatoria conclusiva del concorso pubblico, per esami, a 320 posti di allievo vice ispettore della Polizia di Stato, indetto con decreto 17.12.2015 (G.U. 4[^] S.S. n. 98 del 22.12.2015).

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione del provvedimento impugnato;


Vista l'ordinanza n.5239/2017 che ha respinto la suindicata domanda cautelare;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2018 il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale;

PREMESSO CHE

-con ricorso introduttivo il sig. Mariano Mengo riferisce di aver partecipato al concorso pubblico, per esami, a 320 posti di allievo vice ispettore della Polizia di Stato, indetto con decreto 17.12.2015 (in G.U., 4^o s.s., n. 98, del 22.12.2015) e dopo aver superato brillantemente tutte le fasi concorsuali, di essere stato escluso dalla selezione con una diagnosi che non sarebbe corrispondente alla realtà: *"note depressive in soggetto con tratti evitanti ai sensi art. 3 comma 2 Rif. Tab. 1, punto 15"*; avverso tale giudizio di inidoneità ha proposto ricorso denunciando la illegittimità dello stesso con articolati motivi di impugnazione: 1. *Eccesso di potere. Violazione ed erronea applicazione dell'art. 3, comma 2, della tabella 1, punto 15 al d.m. 30 giugno 2003, n. 198*, la commissione avrebbe reso un giudizio afferente alla sfera attitudinale (anziché' psicofisica) in assenza dei previsti accertamenti. *Violazione dell'articolo 16 del bando di concorso pubblicato in G.U., 4^o S.S., n. 98, del 22.12.2015. Violazione dell'art. 3 e della Tabella 1 di cui al d.m. 30 giugno 2003, n. 198. Difetto di istruttoria e di motivazione: la fattispecie sarebbe singolare perché addebitata al ricorrente una "rigidità personologica con*



tratti evitanti” che non sarebbe una malattia della psiche e il riferimento espresso al punto 15 della Tabella 1 (“complesso di imperfezioni o infermità”) sarebbe erroneo, non essendoci neppure una di tali imperfezioni. Il provvedimento impugnato sarebbe altresì illegittimo ed immotivato per il richiamo ad una disposizione di cui al D.M. n. 198/2003 per nulla afferente al caso di specie.

.Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche. Errore sui presupposti, illogicità, contraddittorietà, violazione della tabella 1 allegata al d.m. n. 198/2003; sviamento, difetto ed insufficienza di istruttoria, ingiustizia manifesta, l'esclusione dal concorso sarebbe erronea, immotivata e non supportata adeguatamente dagli imprescindibili accertamenti clinici che devono precederlo. Inoltre gli strumenti di indagine sarebbero stati inadeguati e/o comunque male interpretati e dalle risultanze emerse in sede concorsuale non potrebbe legittimamente dedursi alcuna inidoneità del ricorrente. Conclude con la richiesta di annullamento dell'atto impugnato previa sospensione dell'efficacia dello stesso;

- in seguito parte ricorrente ha prodotto in giudizio documentazione, tra cui certificazione rilasciata dal Centro di Salute mentale di Campobasso ASL Molise in data 1.9.2017 riguardante l'assenza di patologie psichiche in capo al medesimo in atto;

con ordinanza n.5239 del 2017 è stata respinta la suindicata domanda cautelare.

Tale ordinanza è stata appellata e il Cons. di Stato con ordinanza n. 462/2018 ha accolto l'appello cautelare ai fini della trattazione del merito, “considerato che appare opportuno il sollecito approfondimento nel merito del ricorso in primo grado”;

- con atto recante motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato la graduatoria conclusiva del predetto concorso pubblico, nelle more approvata, di cui al decreto del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in data 12.6.2018. In particolare ha dedotto la illegittimità derivata del provvedimento impugnato per le analoghe censure di cui al ricorso introduttivo in quanto il



Ministero avrebbe escluso il ricorrente per un complesso di imperfezioni psichiche di cui non vi sarebbe traccia nel provvedimento; lo stesso ricorrente ha posto in risalto di aver evidenziato, mediante perizie di parte, la contraddittorietà emergente dalla propria cartella psicosanitaria e la illegittimità dell'esclusione che si riverbererebbe sulla graduatoria concorsuale, inficiandola per illegittimità derivata;

- il Ministero dell'interno ritualmente intimato non risulta costituito in giudizio;

Alla udienza pubblica del 10 luglio 2018 la causa è stata trattenuta in decisione;

TANTO PREMESSO

1. Il Collegio rileva che il ricorrente ha avversato, come sopra esposto, il giudizio di non idoneità per causa "*note depressive in soggetto con tratti evitanti ai sensi art. 3 comma 2 Rif. Tab. 1, punto 15*" con conseguenziale esclusione dalla menzionata procedura selettiva, espresso dalla Commissione competente per l'accertamento dei requisiti psico-fisici nell'ambito del concorso pubblico per l'assunzione di 1148 allievi agenti della Polizia di Stato di cui al Decreto del Capo della Polizia del 18.5.2017, gravando anche la graduatoria conclusiva del predetto concorso pubblico, intervenuta nelle more.

1.1. Va dato atto che parte ricorrente alle contrarie deduzioni ha allegato comprovate certificazioni escludenti elementi e valori di interesse clinico riguardo l'accertato giudizio di inidoneità.

1.2. Pertanto risulta necessario, al fine del decidere, disporre una verifica ai sensi degli artt. 19 e 66 del codice del processo amministrativo in ordine alla sussistenza o meno della predetta condizione accertata, incaricando al riguardo il Centro Militare di Medicina Legale di Roma Cecchignola, via dei Bersaglieri, Roma che provvederà a mezzo di una commissione formata da almeno due medici, scelti in relazione allo specifico accertamento da eseguire, anche avvalendosi, in mancanza di adeguate professionalità interne, di specialisti o consulenti esterni.

Al riguardo, si ritiene di indicare in proposito i seguenti criteri:

- l'Amministrazione resistente fornirà alla Commissione la occorrente documentazione relativa alle regole di bando e tecniche da osservare ai fini della



verificazione e del giudizio da formulare;

- sia la parte ricorrente che l'Amministrazione dovranno essere avvertite dell'operazione di verifica almeno cinque giorni prima;
- entrambe le parti potranno avvalersi della presenza di un proprio consulente di fiducia;
- la motivata relazione sulla verifica compiuta sarà depositata presso la Segreteria di questa Sezione entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza.

2. Il Collegio rileva che si rende al contempo necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, attesa l'intervenuta impugnazione della graduatoria finale e la notifica del gravame a due soli concorrenti.

A tal proposito riguardo le modalità di integrazione del contraddittorio processuale, si ritiene che, nel caso di specie, ricorrano i presupposti per autorizzare la notifica per pubblici proclami, in relazione all'elevato numero di contraddittori necessari, mediante la pubblicazione sul sito web della Polizia di Stato di un sunto del ricorso e dei motivi aggiunti e gli estremi della presente decisione con l'indicazione nominativa dei candidati collocati nella finale graduatoria di merito e che a tale incombente la parte ricorrente dovrà provvedere nel termine perentorio di giorni 60 (sessanta) decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ulteriormente provvedendo, entro l'ulteriore termine perentorio di giorni 15 (quindici) dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito della documentazione attestante il rispetto dell'incombente in questione. Con rinvio al definitivo delle spese comprese quelle della verifica sulla base della richiesta dell'Organo verificatore.

Si fissa la trattazione della causa la udienza pubblica del 5 marzo 2019.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) dispone



la verifica nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Ordina alla parte ricorrente di provvedere all'integrazione del contraddittorio nei modi e tempi di cui in parte motiva.

Fissa per il prosieguo della trattazione della causa la udienza pubblica del 5 marzo 2019.

Spese al definitivo.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere



L'ESTENSORE
Mariangela Caminiti

IL PRESIDENTE
Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO – SEDE DI ROMA
ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto ~~Dirigente~~ Funzionario del Tar del Lazio - Roma attesta, ai sensi dell'art. 23 del CAD, che il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD.

I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.

La presente copia si compone di complessivi n. 5115 fogli, per complessive 5115 facciate inclusa la presente, tutti firmati dal sottoscritto/a.

Roma,

10 SET. 2018



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Gerardo Manna
Roberto Fel

